
Atti e comunicazioni degli Enti Locali

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Decreto dirigenziale 2 marzo 2017, n. 6

Rideterminazione indennità di espropriazione.

OGGETTO: Lavori urgenti per l'eliminazione di criticità all'incrocio tra la S.P. 45 "Bitritto – Loseto – Valenzano" e la S.P. 70 "Ceglie – Adelfia" con la realizzazione di rotatoria. Decreto di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione.

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 19.04.2016, concernente *Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente*;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n.168/DSM del 30.06.2016, con il quale è stato conferito alla sottoscritta, Avv. Rosa Dipierro, l'incarico di Dirigente *ad interim* del Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti;

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con deliberazione di Giunta n. 163 del 20/10/2009, ratificata dal Consiglio Provinciale con successiva deliberazione n. 27 del 18/12/2009 approvava il progetto preliminare relativo all'esecuzione di *Lavori urgenti per l'eliminazione di criticità all'incrocio tra la S.P. 45 "Bitritto – Loseto - Valenzano" e la S.P.70 "Ceglie - Adelfia" con la realizzazione di rotatoria*, di importo complessivo pari a € 210.000,00, finanziato nella misura del 50% dalla Regione Puglia e per il restante 50% con fondi del bilancio della Provincia di Bari;
- al fine di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree ricadenti nei comuni di Bari e di Valenzano interessate dalla realizzazione del progetto, il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree espropriande era inferiore a cinquanta, con avviso personale notificato con le modalità previste dagli artt. 16 e 11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, comunicava ritualmente ai destinatari della procedura espropriativa l'avvio del procedimento espropriativo, volte ad assicurare di all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni nei termini di legge;
- espletate le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati, non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti;
- l'opera da realizzare interessava *aree site in agro* di Bari e di Valenzano e, non essendo il predetto intervento conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti comuni, rendeva necessaria l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Valenzano, avendo esperito gli adempimenti relativi alla pubblicazione prevista dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione consiliare n. 49 del 29.11.2011, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, in variante allo strumento urbanistico vigente nello stesso comune, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, e dell'art. 12 della L.R.P. 3/2005;
- anche il Consiglio Comunale di Bari, espletati gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla legge a garanzia dei soggetti interessati alla variante urbanistica, con deliberazione n. 115 del 28.12.2011, approvava il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, in variante allo strumento

urbanistico vigente nel comune di Bari, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 8, 2° comma, e dell'art. 12 della L.R.P. 3/2005;

- la Giunta della Provincia di Bari, con deliberazione n. 182 del 12.12.2011, approvava, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento da realizzare, il progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento, di importo complessivo pari a € 210 000,00, di cui € 8.000,00=, previsti alla voce e5) del quadro economico dei lavori, da destinare all'acquisizione delle aree da espropriare;
- nella deliberazione n. 182 del 12.12.2011 si dava atto espressamente che la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuta efficace soltanto a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dei comuni di Bari e Valenzano, ai sensi dell'art. 12, 3 comma, del D.P.R. 327/2001, che, prevede che nei casi in cui non sia stato ancora apposto il vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione;
- il citato provvedimento giuntale n. 182 del 12.12.2011 al punto 5) del dispositivo dava atto che l'avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza e che ricorrevano nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 22 bis, 2 del D.P.R. 327/2001 dall'art. 15 della L.R.P. n. 3/2005 per disporre con l'occupazione d'urgenza delle aree da espropriare;
- l'Autorità espropriante, con Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1 del 14.03.2012, ritualmente eseguito e notificato, disponeva, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata dei beni immobili da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, tenuto conto che l'avvio dei lavori rivestiva carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R. 3/2005;
- il citato Decreto dirigenziale n. 1/2012 era ritualmente notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente era eseguito in data 06.04.2012, mediante immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e *sullo stato di consistenza dei luoghi*, acquisiti agli atti d'ufficio;
- il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, con determinazione n. 4316 del 29.07.2015, provvedeva ad approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di cui trattasi e, segnatamente a rideterminare il quadro economico dei lavori, che alla voce C3) denominata *Acquisizione aree e immobili* prevede la somma di € 23.000,00 da destinare all'acquisizione delle aree da espropriare;

Considerato che:

- il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari, con determinazione dirigenziale n. 128 del 11.01.2016, provvedeva ad affidare ad un professionista esterno l'incarico di frazionamento catastale delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori;
- il professionista esterno incaricato delle operazioni di frazionamento catastale delle aree da espropriare, con nota del 12.12.2016, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 148962/2016, comunicava che a causa della richiesta di integrazione della documentazione relativa a due dei tre tipi di frazionamento da eseguire, avanzata dall'Agenzia del Territorio di Bari, occorreva provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta, all'annullamento dei due tipi di frazionamento già eseguiti e ad una nuova acquisizione degli atti definitivi di frazionamento catastale;
- l'aggravio procedimentale derivante dalla richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Agenzia del Territorio di Bari e, il conseguente ritardo nell'espletamento delle operazioni tecniche di frazionamento catastale connesse alla realizzazione dei lavori, rendeva impossibile concludere ritualmente la relativa procedura ablatoria nei termini legalmente previsti mediante l'emissione di un decreto di espropriazione, che sarebbe giuridicamente irregolare;
- la Città Metropolitana di Bari, con Decreto dirigenziale n. 16 del 13.12.2016, provvedeva a confermare la pubblica utilità dell'opera pubblica dichiarata con deliberazione della Giunta della Provincia di Bari-n. 115 del 28.12.2011 e prorogava di sei mesi il termine di conclusione del procedimento espropriativo relativo

alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto, disponendo che il decreto di espropriazione definitiva delle aree occupate fosse emanato entro il 28.06.2017, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001;

- il tecnico esterno incaricato dell'esecuzione del frazionamento catastale delle aree espropriande, con nota del 12.12.2016, acquisita agli atti con prot. n. 149228 del 13.12.2016, trasmetteva i tipi di frazionamento catastale definitivi, approvati dall'Ufficio Provinciale del Catasto di Bari;

Accertato che:

- le indennità di espropriazione determinate con il citato Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1 del 14.03.2012 sono conformi ai principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che ha previsto che anche le aree agricole fossero valutate in base all'effettivo valore di mercato non in base ai valori agricoli medi (VAM), relativi alla regione agraria di riferimento;
- il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Viabilità, Trasporti ha effettuato la valutazione estimativa del soprassuolo e dei manufatti legittimamente edificati insistenti sulle predette aree, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di esecuzione del decreto dirigenziale n. 1/2012 e risultante dai relativi verbali *sullo stato di consistenza* dei luoghi, acquisiti agli atti;_
- il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l'accettazione delle indennità offerte, in relazione alle indennità rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per eventuali manufatti da demolire insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, decorre dalla data di ricezione della comunicazione agli espropriandi delle relative indennità provvisorie di espropriazione rideterminate;
- l'art. 4, comma 3, del Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1 del 14.03.2012 prevede che il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l'accettazione delle indennità offerte, in relazione alle indennità rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per eventuali manufatti da demolire insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, decorra dalla data di ricezione della comunicazione agli espropriandi delle relative indennità provvisorie di espropriazione rideterminate;

Dato atto che l'indennità di espropriazione spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate è stata determinata in misura pari al valore venale delle opere, mentre per le costruzioni parzialmente o totalmente realizzate in assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è stata calcolata tenendo conto della sola area di sedime o della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ex art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;

Visto anche il 3° comma dell'art. 38 del D.P.R. 327/2001 che prevede che l'Autorità espropriante, in pendenza di una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, sentito il Comune interessato, accerti la sanabilità dell'opera realizzata ai soli fini della corresponsione delle indennità di esproprio;

Precisato che il valore delle aree espropriande è stato determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D P R 397/2001;

Ritenuto di dover provvedere a comunicare a tutti i soggetti interessati le indennità provvisorie di espropriazione, come sopra rideterminate, al fine di consentire agli interessati di accettare formalmente le predette indennità, dandone comunicazione a questa Amministrazione nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto;

Visto l'elaborato tecnico denominato "*Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande Schema economico definitivo*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, approvato e vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle

indennità di espropriazione, comprensivi delle indennità espropriative per il soprassuolo e, segnatamente, per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea, delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di *Conflitto di interessi*, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, e l'art. 6, commi 2 e 7, del *Codice di Comportamento* dei dipendenti della Città Metropolitana, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento, Avv. Rosa Dipierro, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott. ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata è l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare F art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l' art. 38;

Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

DECRETA

Art. 1

Le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree occupate in forza del Decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1 del 14.03.2012 sono complessivamente rideterminate secondo l'effettivo valore venale delle aree da espropriare, come indicato nell'allegato "*Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande Schema economico definitivo*", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, approvato e visto dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle indennità di espropriazione, comprensivi delle indennità espropriative per il soprassuolo e, segnatamente, per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, nonché delle indennità di occupazione temporanea, delle indennità aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali *medio tempore* maturati fino al 28.02.2017.

Art. 2

Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell'osservanza dei criteri di valutazione previsti sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive dei beni espropriandi, con riferimento alla situazione delle aree, nonché degli eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, rilevata in sede di immissione in possesso, nella misura indicata nell'allegato "*Piano particellare di esproprio - Elenco particelle espropriande Schema economico definitivo*", di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'importo complessivo dell'indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione rideterminate con il presente decreto, **dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti.** A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di

accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. **La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.** Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

Art. 4

Coloro i quali non abbiano ancora accettato le indennità espropriative offerte e condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

Art.5

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al partecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto a abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

Art. 6

I destinatari del presente provvedimento che non condividano l'indennità di espropriazione offerta potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifica del presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Art. 7

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. n. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa

di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio dei comuni di Bari e Valenzano, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della I.R.P. 3/2005. In ogni caso, il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio dei comuni di Bari e Valenzano e, per estratto, sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327 2001, nella L.R.P. 3 2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

Art. 8

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, e ss.m.m.ii., recante il *Codice del processo amministrativo*. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

Il dirigente *ad interim*
Avv. Rosa Dipierro


Allegato al Decreto di determinazione indennità di esproprio n. 5/2017.

Lavori urgenti per l'eliminazione di criticità all'incrocio tra la S.P. 45 BITRITTO - LOSETO - VALENZANO e la S.P. 70 CEGLIE - ADELFA con la realizzazione di rotonda

PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ELENCO DITTE - SCHEMA ECONOMICO DEFINITIVO

N. Fg.	P.l.a	Sup. mq	Sup. da coltura esproprie rilevata mq S	Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	Dritti e oneri reali	V.A.M. €/mq	Indennità aggiuntiva la = 5 x VAM	Valore dei manufatti Vma	Valore di mercato Vm €/mq	Indennità definitiva (Id = S x Vm)	Indennità di esproprio (Id + Vma)	Interessi legali (Id) dal 05.4.2012 al 28.02.2017 su Id + Vma	Indennità di occupazione temporanea dal 05.4.2012 al 28.02.2017 (59 mesi) lo da le	INDENNITA' TOTALE (T = Id + Ie + I + Io)
COMUNE DI VALENZANO																		
1	25	281 (ex 187)	21203	DE FAZIO	LORENZO	15/07/1937	BARI	077N271154663T	proprietà 1/1	1,37	€ 313,73	€ 2.250,00	2,60	€ 395,40	€ 2.845,40	€ 203,19	€ 1.163,82	€ 4.328,14
2	25	279 (ex 38)	2562	LUCENTE	MICHELE	24/05/1944	VALENZANO	LONM414E24571A	proprietà 1/1	1,37	€ 424,70	€ 1.580,00	2,60	€ 896,00	€ 2.316,00	€ 177,27	€ 957,11	€ 3.895,38
3	25	277 (ex 37)	3085	ANGOLI	CARLA	21/10/1946	VALENZANO	INCLC146861571H	proprietà 1/1	1,37	€ 53,43	703,80	2,60	€ 101,40	€ 803,20	€ 55,10	€ 335,09	€ 1.240,83
COMUNE DI BARI - SEZIONE DI LOSETO																		
4	4	1128 (ex 113)	2184	PAIELLA	VITO	31/03/1927	VALENZANO	PLV1727C1577I	proprietà 1/1	1,37			2,80	€ 819,00	€ 2.119,00	€ 137,58	€ 876,40	€ 3.132,98
5	4	1126 (ex 108)	657	PAIELLA	VITO	31/03/1927	VALENZANO	PLV1727C11577I	proprietà 1/1	1,37			2,60	€ 650,00	€ 1.550,00	€ 99,69	€ 635,07	€ 2.284,76
COMUNE DI BARI - SEZIONE DI CEGLIE																		
6	27	167 (ex 138)	433	ANNALIERO	DOMENICO	01/07/1919	CEGLIE DEL CAMPO	INCLNC38101423N	proprietà 1/1	1,37	€ 60,38	€ 195,00	2,60	€ 114,40	€ 309,40	€ 23,78	€ 126,77	€ 320,23
7	27	165 (ex 137)	433	ANNALIERO	DOMENICO	01/07/1919	CEGLIE DEL CAMPO	INCLNC38101423N	proprietà 1/1	1,37	€ 24,66	€ 165,00	2,60	€ 46,26	€ 211,26	€ 15,21	€ 80,78	€ 338,45

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA
Geom. Carlo Domenico Mastromatteo


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Calisto LA STELLA